



36802-22

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

EMANUELE DI SALVO	- Presidente -	Sent. n. sez. 440/2022
ALESSANDRO RANALDI		CC - 19/04/2022
ALESSANDRO D'ANDREA		R.G.N. 3505/2022
DANIELA DAWAN	- Relatore -	
FABIO ANTEZZA		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 17/01/2022 del TRIB. LIBERTA' di CATANIA

udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
lette sentite le conclusioni del PG GIANLUIGI PRATOLA *che ha chiesto*
di dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Catania ha rigettato il riesame proposto da (omissis) (omissis), attualmente sottoposta alla misura cautelare in carcere, avverso l'ordinanza emessa, a seguito di convalida di arresto, dal medesimo Tribunale, perché gravemente indiziata del delitto di cui all'art. 73, d.P.R. 309/90, per avere detenuto, a fini di cessione a terzi, sostanza stupefacente del tipo cocaina.

2. In particolare, il Tribunale ha escluso la riconducibilità del fatto nell'alveo del comma 5 del citato art. 73 perché ha reputato non esigua la quantità di cocaina posseduta e per avere l'indagata commesso il fatto, di cui all'odierno procedimento, mentre si trovava in detenzione domiciliare per l'esecuzione di una pena, comminata per analogo reato, commesso nel febbraio 2020. Ai fini dell'adeguatezza della misura in atto, il Tribunale ha altresì valorizzato la sussistenza di due precedenti penali specifici.

3. Avverso la prefata ordinanza propone ricorso il difensore dell'indagata lamentando, sotto i profili della violazione di legge e del vizio della motivazione, la mancata qualificazione giuridica del fatto contestato nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 39/90, la quale avrebbe reso illegittima la misura della custodia cautelare in carcere poiché in contrasto con l'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen. Evidenzia come, dalle analisi chimico-tossicologiche eseguite sulla sostanza stupefacente, sia emerso un ammontare complessivo pari a 4,309 grammi da cui ricavare 28,7 dosi medie singole: quantitativo all'evidenza esiguo, che ben potrebbe essere giustificato dall'uso personale della ricorrente, assuntrice di stupefacente. Contesta, pertanto, l'assunto dell'ordinanza impugnata secondo cui l'anzidetto dato ponderale non sarebbe esiguo "in ragione del numero di dosi ricavabili". Parimenti si dica con riguardo alla somma di euro 80,00, detenuta dalla (omissis), apoditticamente ricollegata dal Tribunale allo spaccio di sostanze stupefacenti.

3. Il Procuratore Generale chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è meritevole di accoglimento.

2. Con riguardo agli indici qualificanti la "lieve entità" di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 51063 del 27/09/2018, Murolo Ciro), recependo un percorso maturato e consolidato nel tempo, hanno stabilito che detti indici debbono essere valutati globalmente, posto che l'anzidetto comma 5 dell'art. 73 elenca in maniera indistinta i diversi indicatori selezionati, astenendosi dallo stabilire un ordine gerarchico tra gli stessi o anche solo dall'attribuire ad alcuni un maggiore valore sintomatico. In tale ottica, è

dunque richiesto - già al momento della sua qualificazione - di valutare la minore offensività del fatto, considerandolo nella sua concreta singolarità (e cioè effettiva consistenza lesiva) mediante la globale valutazione di tutti i dati sintomatici descritti dalla norma e delle relazioni intercorrenti tra i medesimi. All'esito della valutazione globale di tutti gli indici che determinano il profilo tipico del fatto di lieve entità, è poi possibile che uno di essi assuma in concreto valore assorbente e cioè che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri. È, però, necessario che una tale statuizione costituisca l'approdo della valutazione complessiva di tutte le circostanze del fatto rilevanti per stabilire la sua entità alla luce dei criteri normativizzati. Ed è parimenti necessario che il percorso valutativo così ricostruito si rifletta nella motivazione della decisione, dovendo il giudice, nell'affermare o negare la tipicità del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, T.U. stup., dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti. Anche l'elemento ponderale - quello che più spesso assume un ruolo centrale nell'apprezzamento giudiziale - non è escluso dal percorso valutativo implicito nella formulazione dell'art. 73, comma 5. In altri termini, anche la maggiore o minore espressività del dato quantitativo deve essere determinata in concreto nel confronto con le altre circostanze del fatto rilevanti secondo i parametri normativi di riferimento. Ferma la possibilità che, nel rispetto delle condizioni illustrate, tale dato possa assumere comunque valore negativo assorbente, ciò significa che anche la detenzione di quantitativi non minimali potrà essere ritenuta non ostativa alla qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, e, per converso, che quella di pochi grammi di stupefacente, all'esito della valutazione complessiva delle altre circostanze rilevanti, risulti non decisiva per ritenere integrata la fattispecie in questione.

3. Nel caso di specie, il Tribunale non ha effettuato una complessiva e congrua disamina di tutti gli elementi fattuali selezionati dalla norma, secondo una interpretazione che appare essere la più aderente al dettato normativo. Sul dato ponderale, la motivazione si appalesa carente, perché meramente asseriva, ed incongrua, atteso che il Tribunale lo ha ritenuto «non esiguo (in ragione del numero di dosi ricavabili)», pur dando oggettivamente atto che esso era costituito da 28,7 dosi medie singole. Ha poi incentrato il proprio giudizio negativo su profili ulteriori rispetto a quelli integranti il fatto contestato, i quali soli devono rientrare nel focus della valutazione richiesta. Ciò in quanto ha motivato l'esclusione della fattispecie della lieve entità non già sulla base dei mezzi, modalità e circostanze dell'azione contestata ovvero per la qualità e quantità della sostanza, ma anche sulla base di una ritenuta «professionalità» della condotta delittuosa, desunta da elementi ulteriori e ricavati da dati esterni al fatto reato: quali paiono essere, alla

luce della lettura complessiva della motivazione, i precedenti penali specifici, assunti come sintomo di una stabile e abituale dedizione allo smercio della droga. A tale ultimo proposito, appare utile ribadire il principio per cui, in materia di stupefacenti, ai fini della configurabilità della fattispecie attenuata di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, non hanno alcun valore preclusivo i precedenti specifici del soggetto attivo, risultando gli stessi estranei agli elementi di valutazione previsti dalla predetta disposizione normativa (*ex multis*, Sez. 3, n. 13120 del 06/02/2020, Ilardi Jonathan Andrea Maria Rv. 279233 - 01; Sez. 6, n. 42112 del 14/10/2009, Belaiba, Rv. 245022 - 01).

3.1. Il giudice del rinvio è chiamato, pertanto, a valutare la sussumibilità del fatto nell'ambito del comma 5 dell'art. 73, discendendo da tale riqualificazione l'impossibilità di disporre la custodia cautelare in carcere, dal momento che i limiti di pena previsti dalla legge non consentono tale misura custodiale.

4. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata limitatamente alla qualificazione giuridica del fatto e all'applicabilità del disposto dell'art 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., con rinvio, per nuovo giudizio, su tali punti, al Tribunale di Catania. Alla cancelleria spettano gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla qualificazione giuridica del fatto e all'applicabilità del disposto dell'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen. e rinvia, per nuovo giudizio su tali punti, al Tribunale di Catania. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 19 aprile 2022

Il Consigliere estensore

Daniela Dawan

Daniela Dawan

Il Presidente


Emanuele Di Salvo

Emanuele Di Salvo

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

29 SET. 2022

ccdi



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

[Signature]